

STATUTO

Costituzione – sede – scopi

Art. 1 – È costituita un'Associazione denominata "LO SCOIATTOLO". È un'associazione internazionale di aiuti umanitari e cooperazione.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione è costituita con lo scopo di collaborare per le adozioni e le adozioni a distanza, intendendosi con ciò ogni attività diretta a fornire assistenza ai fini dell'adozione internazionale, inclusi i contatti con enti, organizzazioni o persone legalmente operanti nel paese di provenienza dei minori, nel rispetto dei principi della legge, sostenendo giuridicamente, psicologicamente e socialmente la coppia adottante e l'inserimento dell'adottato.

L'Associazione è costituita per operare nel campo degli aiuti nazionali ed internazionali dal punto di vista culturale, sanitario, socio economico ed umanitario.

L'Associazione si impegna a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo anche in collaborazione con le organizzazioni non governative e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale dei Paesi di provenienza dei minori.

L'Associazione si propone inoltre:

- di sviluppare l'attività sociale, qualora la consistenza finanziaria lo consenta, tramite donazioni in genere, pubblicazione di studi ed eventuali ricerche, seminari, corsi di aggiornamento professionale, cicli di conferenze, e quanto altro verrà ritenuto opportuno per conseguire gli scopi dell'associazione;
- di svolgere le seguenti attività disbrigo di pratiche presso le Ambasciate, gli uffici Consolari ed altri Enti, traduzioni giurate; trasporto missive, piccoli oggetti, medicinali, ecc. a mezzo degli associati; assistenza ed organizzazione di viaggi ed ogni altra attività simile, connessa o collegata che necessita agli associati;
- di fornire agli associati informazione economica, legislativa e sociale anche tramite stampa, radiotelevisione e comunicazione informatica.

L'Associazione si propone di coordinare e collaborare con altre realtà culturali con scopi affini.

L'Associazione non ha e non opera pregiudiziali discriminazioni nei confronti dei propri associati e delle persone che ad essa si rivolgono, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso.

Art. 2 – La sede sociale è ubicata in Italia a Terni, Viale Benozzo Gozzoli n. 2 e potrà istituire sedi locali ovunque verrà reputato opportuno e nelle modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 3 – L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento ex art. 11 del presente statuto.

Art. 4 – L'Associazione è costituita da soci: i soci sono coloro che si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali.

L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vicepresidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all'associazione.

I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione.

La delibera sull'ammissione è inappellabile.

L'accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve venire comunicato per iscritto all'interessato entro sette giorni lavorativi, senza la necessità di indicarne i motivi.

Quando tutto sopra è andato a buon fine, l'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale della comunicazione dell'ammissibilità, oltre alla quota annuale una quota di iscrizione; deve, inoltre, depositare in segreteria n. 2 fotografie formato tessera nonché i seguenti documenti:

- fotocopia passaporto o altro documento di identità;
- fotocopia codice fiscale;

qualora l'aspirante socio desideri intraprendere con l'Associazione la procedura di adozione di un minore anche la fotocopia della dichiarazione di idoneità all'adozione di cui all'art. 30 della legge 184/83.

Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'associazione.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

1. soci fondatori;
2. soci ordinari;
3. soci sostenitori;
4. soci onorari.

- a) Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'associazione. I soci fondatori in un numero variabile da 2 a 5 per il primo triennio di vita dell'associazione potranno far parte del Consiglio Direttivo salvo singola espressa rinuncia.
- b) Sono soci ordinari coloro che avendo presentata domanda di ammissione sono accettati dal Consiglio Direttivo e pagano regolarmente la quota annuale di iscrizione, con rinnovo tacito anno per anno salvo revoca da ambedue le parti. Possono far parte altresì associazioni o enti che possono contribuire alla diffusione delle finalità tipiche dell'Associazione. In tal caso dovranno nominare un loro legale rappresentante.
- c) Sono soci sostenitori coloro che partecipano alle iniziative dell'Associazione, ma non hanno diritto al

voto e non sono eleggibili alle cariche sociali, detti soci non sono tenuti a pagare la quota associativa annua.

- d) Sono soci onorari quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci come se pagassero regolarmente i contributi sociali.

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

Art. 5 – I soci fondatori e ordinari hanno pari diritto a partecipare alla vita sociale e a stabilire la struttura e gli indirizzi della stessa mediante il voto espresso in assemblea.

Art. 6 – Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- Morosità;
- Indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
- Inattività prolungata;

Il Consiglio Direttivo può escludere il socio moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di esso.

Indipendentemente da quanto sopra, decorsi tre mesi dalla scadenza annua senza che il socio abbia saldato la propria quota di iscrizione annuale, il socio stesso è automaticamente escluso senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza necessità di alcuna notifica della esclusione.

Art. 7 – Il socio può:

dimettersi con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo.

Art. 8 – La quota di iscrizione annua e relativa modalità di pagamento viene fissata di anno in anno dall'Assemblea dei soci. Le quote sono intrasferibili sia per atto tra vivi che per eredità.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota rimane di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote associative;
- b) Dai contributi di persone, gruppi ed Enti pubblici e Privati;
- c) Da sovvenzioni ed ogni altra risorsa accettata dal Consiglio Direttivo e permessa dalla legge.

Art. 9 – Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito fatto salvo il rimborso di spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Tutti i soci purchè maggiorenni e non sospesi per morosità o per altri gravi motivi hanno:

- Diritto di voto in seno all'Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria;

- Diritto ad essere eletti a tutte le cariche sociali, qualora il socio abbia una anzianità di affiliazione di almeno ventiquattro mesi ed abbia effettivamente svolto attività all'interno dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente dell'Associazione;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Consiglio dei revisori dei conti.

Art. 11 – L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria.

- a) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per esaminare ed approvare il rendiconto annuale dell'attività di gestione ed una per approvare il programma di previsione, entrambi presentati dal Consiglio Direttivo in carica. Viene inoltre convocata per il rinnovo delle cariche sociali; le deliberazioni assembleari sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- b) L'Assemblea straordinaria viene convocata con preciso ordine del giorno per le deliberazioni concernenti trasformazioni, spostamento della sede sociale, scioglimento dell'Associazione o modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo. Per queste deliberazioni occorre voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti ad eccezione dello scioglimento per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti di tutti i soci. L'assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria è atta a deliberare con la presenza di almeno il venti per cento dei soci, che devono essere presenti di persona. L'assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, si riunisce anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. La richiesta, contenente l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno e controfirmata da almeno un terzo dei soci dovrà essere fatta al Presidente il quale dovrà, a sua volta, disporre per la richiesta convocazione entro e non oltre il termine di giorni quindici dal ricevimento della richiesta stessa. In difetto: troverà applicazione il comma secondo dell'articolo venti del vigente codice civile. Per tutte le deliberazioni che richiedono una votazione questa sarà per alzata di mano o comunque in modo immediato e visibile. Tutte le deliberazioni debbono essere trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea nominato dall'assemblea stessa.
- c) L'Assemblea viene comunicata a tutti i soci aventi diritto, tramite lettera raccomandata RR, almeno 8 giorni prima della convocazione in prima seduta.

Art. 12 – Il Presidente dell'associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta a tutti gli effetti l'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, coordina le attività dell'associazione, cura l'ordinaria amministrazione e, in casi urgenti prende decisioni da poi sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva; in caso di sua assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni saranno svolte dal Vicepresidente. Il Presidente convoca e presiede le assemblee generali dei soci.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è composto da due a cinque consiglieri e dura in carica per tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. All'interno del Consiglio Direttivo vengono eletti:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vicepresidente;
- c) Il Segretario – tesoriere;
- d) Consiglieri.

Dette cariche in fase costituente sono nominate dai soci fondatori.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di revisore dei conti. All'atto dell'accettazione della carica, i membri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Art. 14 – Al Consiglio direttivo compete:

- a) L'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'associazione;
- b) Assegnazione degli incarichi interni;
- c) Stesura e approvazione di un regolamento tecnico e disciplinare.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto annuale, al bilancio preventivo. Il Consiglio Direttivo è convocato, in via ordinaria, mediante comunicazione ai singoli membri, anche telefonica, contenente l'ordine del giorno almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in via straordinaria, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice e trascritte in apposito registro. Ai membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni è severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati dalle medesime; tale divieto opera anche nei confronti di tutte le persone eventualmente presenti. Il Consiglio Direttivo nonché i suoi membri, a titolo personale, non hanno diritto a prendere visione delle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti alle Assemblee prima che siano sottoposte all'attenzione di queste.

COLLEGGIO DEI REVISORI

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'assemblea generale, e durano in carica tre anni. Uno dei tre membri, che poi assume la carica di Presidente, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione della carica, i membri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli articoli 2382 e 2399 C.C. Il Collegio dei Revisori cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferisce all'Assemblea generale. Il Collegio dei Revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'Assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

Art. 17 – La gestione sociale ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre di ogni anno, salvo il primo esercizio. L'associazione non può distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 – In caso di scioglimento dell'associazione, la sua assemblea deciderà la liquidazione nominando uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'associazione devolgerà il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Le norme del presente statuto possono essere integrate dal regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo, regolamento che potrà essere modificato dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Ogni controversia tra i soci o tra i soci e l'associazione sarà definita da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti in causa ed il terzo dai due arbitri così scelti, in mancanza di accordo sarà nominato dal Tribunale di Terni. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

STATUTO

Art. 1

Costituzione e denominazione

È costituita un'associazione denominata "LO SCOIATTOLO".

L'associazione ha l'obbligo di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2

Oggetto Sociale

È un'associazione internazionale di aiuti umanitari e cooperazione.

L'Associazione non ha fini di lucro si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10 lett. a) n.1) del D.Lgs 460/97 e particolarmente collaborare per le adozioni a distanza e per le adozioni internazionali, intendendosi con ciò ogni attività diretta a fornire assistenza ai fini dell'adozione internazionale, inclusi i contatti con enti, organizzazioni o persone legalmente operanti nel paese di provenienza dei minori, nel rispetto dei principi della legge, sostenendo giuridicamente, psicologicamente e socialmente la coppia adottante e l'inserimento dell'adottato.

L'associazione è costituita per operare nel campo degli aiuti nazionali ed internazionali dal punto di vista culturale, sanitario, socio economico ed umanitario.

L'associazione si impegna a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo anche in collaborazione con le organizzazioni non governative e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale dei Paesi di provenienza dei minori.

L'associazione si propone inoltre:

- di sviluppare l'attività sociale, qualora la consistenza finanziaria lo consenta, tramite donazioni in genere, pubblicazioni di studi ed eventuali ricerche, seminari, corsi di aggiornamento professionale, cicli di conferenze e quanto altro verrà ritenuto opportuno per conseguire gli scopi dell'associazione;
- di svolgere le seguenti attività: disbrigo di pratiche presso le Ambasciate, gli uffici Consolari ed altri Enti, traduzioni giurate; trasporto missive, piccoli oggetti, medicinali ecc. a mezzo degli associati; assistenza ed organizzazione di viaggi ed ogni altra attività simile, connessa o collegata che necessita agli associati;
- di fornire agli associati informazione economica, legislativa e sociale anche tramite stampa, radiotelevisione e comunicazione informatica.

L'associazione si propone di coordinare e collaborare con altre realtà culturali con scopi affini.

L'associazione non ha e non opera pregiudiziali discriminazioni nei confronti dei propri associati e delle persone che ad essa si rivolgono, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali e connesse, l'associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organizzazioni di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni, che permettano il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3

Sede

La sede sociale è ubicata in Italia a Terni Corso del Popolo n.69 e potrà istituire sedi locali ovunque verrà reputato opportuno in Italia e all'estero.

Art. 4

Durata

L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento a norma del presente statuto.

Art. 5

Soci

L'associazione è costituita da soci: i soci sono coloro che si iscrivono all'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vicepresidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all'associazione.

I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione.

La delibera sull'ammissione è inappellabile.

L'accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve venire comunicato all'interessato entro sette giorni lavorativi, senza la necessità di indicarne i motivi.

Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale della comunicazione dell'ammissibilità, la quota annuale; deve, inoltre, depositare in segreteria n.2 fotografie formato tessera nonché i seguenti documenti:

- fotocopia passaporto o altro documento di identità;
- fotocopia codice fiscale;
- fotocopia della dichiarazione di idoneità all'adozione di cui all'art. 30 della legge 184/83 o della dichiarazione di disponibilità presentata al Tribunale dei Minori qualora l'aspirante socio desideri intraprendere con l'associazione la procedura di adozione internazionale.

Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

1. soci fondatori;
2. soci ordinari;
3. soci sostenitori;
4. soci onorari.

a) Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'associazione.

b) Sono soci ordinari coloro che avendo presentata domanda di ammissione sono accettati dal Consiglio Direttivo e pagano regolarmente la quota annuale di iscrizione, con rinnovo tacito anno per anno salvo revoca da ambedue le parti.

Possono far parte altresì associazioni o enti che possono contribuire alla diffusione delle finalità tipiche dell'Associazione.

In tal caso dovranno nominare un loro legale rappresentante.

c) Sono soci sostenitori coloro che partecipano alle iniziative dell'associazione, detti soci non sono tenuti a pagare la quota associativa annua.

d) Sono soci onorari quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci come se pagassero regolarmente i contributi sociali.

Il socio può dimettersi con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo.

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

I soci hanno pari diritto a partecipare alla vita sociale e a stabilire la struttura e gli indirizzi della stessa mediante il voto espresso in assemblea.

Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- morosità;
- indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata.

Il Consiglio Direttivo può escludere il socio moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di esso.

Indipendentemente da quanto sopra, decorsi due mesi dalla scadenza annua senza che il socio abbia pagato la propria quota di iscrizione annuale, il socio stesso è automaticamente escluso senza necessità alcuna di delibera da parte del Consiglio Direttivo e senza necessità alcuna di notifica della esclusione.

La quota di iscrizione annua e relativa modalità di pagamento viene fissata di anno in anno dall'assemblea dei soci.

La qualifica di socio è intrasmissibile.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

L'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci e per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione. È altresì riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza.

Art. 6

Risorse economiche

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi di persone, gruppi ed Enti pubblici e privati;
- c) da sovvenzioni ed ogni altra risorsa accettata dal Consiglio Direttivo e permessa dalla legge;
- d) dalle entrate provenienti dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

L'associazione non può distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 7

Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito fatto salvo il rimborso di spese sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione.

I soci hanno diritto ad essere eletti a tutte le cariche sociali, qualora abbiano una anzianità di affiliazione di almeno ventiquattro mesi ed abbiano effettivamente svolto attività all'interno dell'associazione.

Art. 8

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato persona fisica o giuridica dispone di un solo voto.

L'assemblea **ordinaria** deve essere convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto annuale dell'attività di gestione presentato dal Consiglio Direttivo in carica. Viene inoltre convocata per il rinnovo delle cariche sociali; le deliberazioni assembleari sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea **straordinaria** viene convocata con preciso ordine del giorno per le deliberazioni concernenti trasformazioni, trasferimento della sede sociale, scioglimento dell'associazione o modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo. Per queste deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti ad eccezione dello scioglimento per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti di tutti i soci.

L'assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria è atta a deliberare in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

All'assemblea partecipano tutti i soci iscritti all'associazione. Non è ammessa delega.

L'assemblea ordinaria potrà riunirsi anche su richiesta di un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative. La richiesta, contenente l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno e controfirmata da almeno un decimo dei soci dovrà essere fatta pervenire al Presidente il quale dovrà, a sua volta, disporre per la convocazione entro e non oltre il termine di giorni quindici dal ricevimento della richiesta. In difetto troverà applicazione il comma secondo dell'articolo 20 del Codice Civile.

Tutte le deliberazioni debbono essere trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario dell'assemblea.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente mediante lettera, telefonata o fax o e-mail, indicanti il luogo, l'ora ed il giorno della riunione, sia della prima che della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'assemblea è comunque validamente costituita, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i soci e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta a tutti gli effetti l'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, coordina le attività dell'associazione, cura l'ordinaria amministrazione e, in casi urgenti prende decisioni da poi sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva; in caso di sua assenza o impedimento temporaneo le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede le assemblee generali dei soci.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque consiglieri e dura in carica per tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono eletti:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario – tesoriere;

d) Consiglieri.

Dette cariche in fase costituente sono nominate dai soci fondatori. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di revisore dei conti. All'atto dell'accettazione della carica, i membri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Al Consiglio Direttivo compete:

- a) l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'associazione;
- b) assegnazione degli incarichi interni;
- c) stesura e approvazione di un regolamento tecnico e disciplinare.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto annuale.

Il Consiglio Direttivo è convocato, in via ordinaria, mediante comunicazione ai singoli membri, anche telefonica, contenente l'ordine del giorno almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in via straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice e trascritte in apposito registro. Ai membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni è severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime; tale divieto opera anche nei confronti di tutte le persone eventualmente presenti.

Il Consiglio Direttivo nonché i suoi membri, a titolo personale, non hanno diritto a prendere visione delle Relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti alle assemblee prima che siano sottoposte all'attenzione di queste.

Art. 11

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'assemblea generale, e durano in carica tre anni.

Uno dei tre membri, che poi assume la carica di Presidente, deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. All'atto dell'accettazione della carica, i membri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 e 2399 C.C.

Il Collegio dei Revisori cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferisce all'Assemblea generale.

Il Collegio dei Revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo **e preventivo** di ogni esercizio.

Art. 12

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, il quale verrà negli stessi termini sottoposto all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

Art. 13

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione, la sua assemblea deciderà la liquidazione nominando uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa questa ha l'obbligo di devolvere il patrimonio sociale ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta per legge.

Art. 14

Regolamento interno

Le norme del presente statuto possono essere integrate dal regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 15

Controversie tra soci

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'associazione ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra l'associazione e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno deferite al giudizio di un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto.

Art. 16

Norma di chiusura

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to Carnevali Pierluigi

“ Vincenzo Clericò

Terni, lì 10 gen. 2006